

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2016, N. 242

Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 4 della L.R. 16 luglio 2015, n. 11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti", stabilisce all'art. 3, comma 1 che "La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa";

Visto l'art. 3, comma 4 della medesima L.R. 11/2015 che prevede:

- che per sostenere la realizzazione degli interventi sopra richiamati la Regione possa concedere contributi ai Comuni o alle loro unioni;
- che la Giunta regionale, con proprio atto, disciplini modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere;

Visti inoltre i seguenti articoli:

- n. 2, comma 3, che indica che i Programmi per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti (da qui Programmi) devono essere integrati nell'ambito dei piani di zona secondo le modalità indicate dalla LR 2/2003 e dal Piano sociale e sanitario e che tali Programmi sono lo strumento per dare attuazione agli interventi sopra indicati;
- n. 3, comma 1, lett. b), che per le microaree familiari pubbliche e private rimanda ad uno specifico atto della Giunta regionale la disciplina dei requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione, e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 43 del 25/1/2016, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) sopra richiamato e avente ad oggetto "Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 11/2015 e successive modificazioni"

- n. 1085/2011 avente ad oggetto "Nuovo regolamento della Cabina di regia regionale per le Politiche sanitarie e sociali istituita con deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2187 in data 19/12/2005" che individua tra i compiti della Cabina di regia regionale "l'attività di impulso, di proposta, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale e/o degli Assessori competenti in materia";

Dato atto che la L.R. 11/2015, nel recepire le indicazioni europee (Comunicazione 173/2011 "Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020") e nazionali (Strategia nazionale d'inclusione di rom, sinti e caminanti del 24/2/2012), sottolinea l'esigenza di affrontare il tema dell'inclusione e dei processi di autonomia delle comunità rom e sinte in un quadro complessivo, integrando le azioni sui quattro assi prioritari: abitare, istruzione, lavoro e salute;

Considerata pertanto la necessità di prevedere, a partire da una analisi delle situazioni specifiche dei nuclei e dei singoli, percorsi di accompagnamento e supporto alla transizione abitativa che intervengano, per un periodo definito e possibilmente con una intensità "a scalare", sui diversi fattori che concorrono a creare le precondizioni per l'autonomia e la responsabilizzazione;

Valutato conseguentemente opportuno, anche in attuazione dell'art. 3, comma 4, sostenere il superamento di aree sosta e insediamenti caratterizzati da grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale attraverso la concessione di contributi sia in conto capitale che in spesa corrente;

Preso atto che, nella seduta della Cabina di Regia per le politiche sociali e sanitarie del 10 febbraio 2016 sono stati condivisi le modalità e i criteri per la presentazione delle richieste dei contributi destinabili alla realizzazione degli interventi sopra richiamati;

Considerato pertanto necessario:

- procedere all'assegnazione di contributi finalizzati al superamento delle aree sosta di grandi dimensioni e di tutte quelle situazioni di grave degrado, insicurezza e tensione sociale che caratterizzano alcuni insediamenti di persone appartenenti alle comunità rom e sinte;
- nelle more della nuova programmazione regionale, prevedere l'approvazione in sede di Comitato di Distretto di un "Programma stralcio", riferito esclusivamente agli interventi realizzabili nel breve periodo e quindi, in questa prima fase, anche ad un numero limitato di aree sosta e insediamenti;
- sostenere interventi in conto capitale finalizzati a:
 1. acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di microaree familiari pubbliche;
 2. realizzazione di microaree familiari pubbliche secondo le indicazioni contenute nella Direttiva sopra richiamata e approvata con DGR 43/2016;
 3. adeguamento delle microaree pubbliche esistenti ai requisiti fissati dalla Direttiva sopra citata;
 4. realizzazione/adeguamento di opere di urbanizzazione primaria a servizio delle microaree familiari pubbliche;
- sostenere altresì interventi in spesa corrente finalizzati a supportare e accompagnare fino a un massimo di 12 mesi le transizioni abitative sia verso le microaree familiari, sia verso le abitazioni tradizionali;

Dato atto che il Direttore Generale Sanità e politiche sociali e per l'integrazione con proprio atto provvederà a nominare un Gruppo di Lavoro incaricato di effettuare la valutazione tecnico/amministrativa delle richieste di contributo e di stilare la graduatoria degli interventi ammissibili sulla base dei criteri e relativi punteggi, indicati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, si sono rese disponibili risorse da destinare al finanziamento di interventi sia in conto capitale sia in spesa corrente rispettivamente:

- capitolo 57682 - anno 2016, "Contributi a comuni o loro unioni per la realizzazione di interventi di accompagnamento e supporto alle transizioni abitative dei nuclei rom e sinti (art. 3, comma 1 e comma 4, L.R. 16 luglio 2015, n. 11)" - (euro 300.000,00);
- capitolo n. 57684 - anno 2016 "Contributi in conto capitale a comuni o loro unioni per la realizzazione degli interventi di superamento delle aree sosta (art. 4, l.r. 23 novembre 1988, n. 47 e art. 3, comma 1 lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. 16 luglio 2015, n. 11)" - (euro 700.000,00);

Visto il D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Ritenuto necessario, per quanto sopra indicato:

- provvedere all'approvazione delle Modalità e dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 11/2015, riportato all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- stabilire che con proprio successivo atto si provvederà:

- all'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo e all'assegnazione dei contributi stessi a favore dei soggetti beneficiari, sulla base dell'istruttoria/valutazione tecnico-amministrativa compiuta dal Gruppo di Lavoro a tale fine costituito;
- all'approvazione delle procedure per la concessione, l'impegno e la liquidazione di detti contributi;

Visto il D.Lgs n. 33/2013 e sue successive modificazioni;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre 2006 e s.m., n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., n. 17033 del 18 novembre 2014, n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 335 del 31/3/2015 e n. 628 del 29/5/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore alle politiche di Welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini,

A voti unanimi e palesi

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione "Modalità e criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 11/2015, art. 3, comma 4" finalizzati al superamento delle aree sosta di grandi dimensioni e di tutte quelle situazioni di grave degrado, insicurezza e tensione sociale che caratterizzano alcuni insediamenti di persone appartenenti alle comunità rom e sinte;

2) di stabilire che con proprio successivo atto si provvederà:

- all'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo e all'assegnazione dei contributi stessi a favore dei soggetti beneficiari, sulla base dell'istruttoria/valutazione tecnico-amministrativa compiuta dal Gruppo di Lavoro a tale fine costituito;
- all'approvazione delle procedure per la concessione, l'impegno e la liquidazione di detti contributi;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dal comma 1, art. 26 del D.Lgs 33/2013 e sue successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni ed adempimenti indicati nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Modalità e criteri per la concessione dei contributi
previsti dalla L.R. 11/2015, art. 3, comma 4**

1. SOGGETTI DESTINATARI E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

3. SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

4. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

4.1 Presentazione della richiesta di ammissione al contributo

4.2. Criteri per la valutazione dei progetti

4.3. Deliberazione di ammissione al contributo, assegnazione, concessione ed erogazione delle risorse

4.4. Ulteriori adempimenti

5. VERIFICHE E CONTROLLI

6. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. SOGGETTI DESTINATARI E FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I soggetti destinatari dei contributi sono i Comuni e loro Unioni.

Gli interventi da finanziare con il presente provvedimento tramite i contributi previsti dall'art. 3 comma 4 della LR 11/2015 sono finalizzati al superamento delle aree sosta pubbliche di grandi dimensioni e di tutte quelle situazioni di grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale che caratterizzano alcuni insediamenti di persone appartenenti alle comunità rom e sinte.

Il superamento delle aree di sosta dovrà essere attuato, ai sensi della LR 11/2015, art. 3, comma 1, lettere b) e c), attraverso la transizione abitativa:

- alle microaree familiari;
- a forme abitative tradizionali.

Per "intervento" ai fini del presente bando, si intendono l'insieme di azioni, finanziate con risorse in conto capitale e/o spesa corrente come di seguito descritte, volte al superamento di una specifica area sosta o insediamento caratterizzato da grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale. Pertanto sarà necessario, in fase di formulazione della domanda di contributo, evidenziare separatamente descrizione e quadro economico di ciascun intervento, al fine di consentirne la corretta valutazione degli stessi, sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 4.2.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati nell'ambito del "Programma per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti", di cui all'articolo 2 comma 3 della L.R. 11/2015, da elaborare attraverso una fattiva e continuativa collaborazione fra competenze del Servizio sociale e dei Servizi adibiti al governo del territorio (Urbanistica, edilizia, ecc..) del Comune, sia nella fase istruttoria che in quella realizzativa e di monitoraggio/controllo.

L'art. 2 comma 3 della L.R. 11/2015 stabilisce che i "Programmi per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti" devono essere integrati nell'ambito dei piani di zona.

Considerato che, come indicato all'art. 3 comma 4 della medesima Legge, ai fini della concessione dei contributi, viene data priorità "... ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale...", nelle more della nuova programmazione regionale, i Programmi presentati:

- potranno rappresentare uno "stralcio" del programma complessivo, riferito esclusivamente agli interventi oggetto della richiesta di contributo;
- dovranno essere approvati in sede di Comitato di Distretto.

Detto Programma "stralcio" dovrà contenere i seguenti elementi:

- individuazione dell'area/delle aree e dei nuclei familiari¹ coinvolti;
- definizione per ciascun nucleo del percorso di uscita dal campo elaborato dai servizi sociali e concordato con gli interessati;
- individuazione delle relative soluzioni abitative e dei tempi e strumenti previsti per la loro implementazione;
- definizione della tempistica del processo di superamento delle aree sosta;
- descrizione delle azioni di accompagnamento, che possono ricomprendere anche attività di mediazione, nonché interventi di tipo sociale, educativo, formativo, sanitario, ecc. finalizzati a favorire la completa autonomia dei nuclei;
- fasi e tempistiche dell'intervento di accompagnamento e supporto.

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento, in conto capitale e in spesa corrente:

A) Interventi in conto capitale:

- acquisto, nell'ambito del territorio comunale, di terreni da destinare alla realizzazione di microaree familiari pubbliche;
- realizzazione di microaree familiari pubbliche su terreni di proprietà dei comuni e loro unioni secondo le indicazioni contenute nella "Direttiva sui requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 11/15", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 43/2016;
- adeguamento delle microaree pubbliche esistenti ai requisiti fissati dalla direttiva sopra citata. A tale ipotesi sono equiparate le microaree realizzate abusivamente prima del 1° agosto 2015 e acquisite al patrimonio pubblico, ai sensi degli artt. 12, comma 8, e 13, commi 3 e ss., della L.R. 23/2004 e non più utilizzate dai nuclei che hanno realizzato la lottizzazione abusiva o la costruzione in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio.
- realizzazione/adeguamento di opere di urbanizzazione primaria (per es.: strade, servizi a rete, illuminazione pubblica) a diretto servizio delle microaree famigliari pubbliche, comprese quelle acquisite al patrimonio pubblico ai sensi degli artt. 12, comma 8, e 13, commi 3 e ss. della L.R.23/2004.

¹ Per la definizione di nucleo familiare si fa riferimento alla nozione di "nucleo avente diritto" previsto per l'edilizia residenziale pubblica dall'articolo 24, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 24 del 2001

B) Interventi in spesa corrente:

- accompagnamento per la transizione abitativa nelle microaree familiari pubbliche e nelle abitazioni tradizionali;
- sostegno sociale/educativo per l'autonomia dei nuclei familiari;
- sostegno economico all'accesso/gestione della nuova soluzione abitativa;
- mediazione sociale e dei conflitti.

Sono ammissibili solo le azioni/interventi di accompagnamento e sostegno sopra elencate effettuate sui nuclei familiari soggetti alla transizione abitativa, per una durata massima di 12 mesi.

3. SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Le spese ammissibili al contributo che concorrono a definire il quadro economico e determinano il costo dell'intervento sono:

A) Interventi in conto capitale:

- spese per opere di urbanizzazione primaria;
- spese per allacciamenti e impianti;
- spese per pavimentazioni, recinzioni, parcheggi, superamento barriere architettoniche, ecc;
- spese per locali adibiti a servizi (cucine, bagni e lavanderie esterni alle soluzioni abitative), purché realizzati con manufatti leggeri, anche prefabbricati e non in muratura;
- spese di progetto e tecniche;
- spese per acquisto di aree da destinare alla realizzazione di microaree familiari;
- IVA e altri oneri fiscali.

B) Interventi in spesa corrente:

- Spese di personale (effettivamente impiegato nelle azioni/interventi di accompagnamento, sostegno e mediazione);
- contributi per il sostegno al pagamento delle spese di gestione della casa o della microarea familiare (utenze, affitto, ecc..);
- spese per interventi di sostegno alla scolarizzazione, alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo;
- altre spese per interventi a supporto dell'autonomia dei nuclei.

Non sono ammissibili al contributo:

- le spese per roulotte/camper, abitazioni mobili, altri manufatti prefabbricati;
- spese per arredi ed attrezzature;
- spese notarili e/o comunque correlate alla registrazione di atti.

Sono ammissibili a titolo di valorizzazione, solo a valere sul

contributo in spesa corrente e nel limite massimo del 20%, esclusivamente le spese sostenute per il personale dell'ente o di soggetti in convenzione purché effettivamente impiegato nel sostegno e accompagnamento dei nuclei nella transizione abitativa. Tale impiego deve essere comprovato da:

- Ordine di servizio controfirmato per accettazione dal dipendente con indicata la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate;
- Contratto o lettera di incarico debitamente sottoscritti dalle parti.

4. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

4.1 Presentazione della richiesta di ammissione al contributo

Comuni e loro unioni, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dovranno inviare al Servizio regionale "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" la richiesta di ammissione al contributo corredata dalla documentazione sotto elencata.

Non verrà dato corso alle richieste di ammissione al contributo inviate al Servizio regionale di cui sopra oltre la scadenza suindicata.

La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere redatta utilizzando il fac simile allegato e dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito elencata.

1) Programma stralcio per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti (di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. 11/2015). Tale Programma dovrà contenere i seguenti elementi:

- individuazione dell'area/delle aree e dei nuclei familiari coinvolti;
- definizione per ciascun nucleo familiare del percorso di uscita dal campo elaborato dai servizi sociali e concordato con gli interessati;
- individuazione delle relative soluzioni abitative e dei tempi e strumenti previsti per la loro implementazione;
- definizione della tempistica del processo di superamento delle aree sosta;
- descrizione delle azioni di accompagnamento e supporto, che possono ricomprendere anche attività di mediazione, nonché interventi di tipo sociale, educativo/ formativo, sanitario, ecc. finalizzati a favorire la completa autonomia dei nuclei;
- fasi e tempistiche dell'intervento di accompagnamento e supporto.

Il Programma dovrà essere accompagnato da una attestazione

dell'avvenuta approvazione del Programma medesimo in sede di Comitato di distretto.

2) Bozza del Programma comunale per l'individuazione delle microaree familiari redatto secondo le indicazioni della Direttiva sui "Requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 11/15", approvata con DGR n. 43/2016.

3) Progetto/i per la realizzazione di opere in conto capitale.

I progetti dovranno riferirsi al superamento di una singola e specifica area/insediamento (vedi paragrafo 1 "soggetti destinatari e finalità dei contributi). Qualora siano previsti più interventi dovranno essere presentati più progetti.

I Comuni o loro Unioni dovranno inviare il progetto preliminare o in alternativa i livelli di progettazione successiva, redatti ai sensi del Regolamento Appalti di cui al D.P.R. 207/2010 e succ. mod.

Il progetto/i dovrà comunque contenere i seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
- b) elaborati Tecnici (Planimetria generale, Piante e sezioni dello stato attuale e di progetto);
- c) quadrò economico che riporta le spese da sostenere per la realizzazione delle opere;
- d) documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento.

4) Cronoprogramma dell'intervento con indicazione per ciascuna annualità delle spese che si prevede di sostenere, distinte per spesa in conto capitale e spesa corrente.

5) Progetto relativo alle attività in spesa corrente.

Il progetto dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) descrizione analitica delle azioni di accompagnamento e sostegno alla transizione abitativa e all'autonomia dei nuclei, come definiti al punto 2, lett. B);
- b) relativa tempistica di realizzazione;
- c) quadro economico che riporta le spese da sostenere per la realizzazione delle azioni.

Qualora siano previsti interventi per il superamento di più aree sosta/insediamenti dovranno essere presentati progetti separati, anche dal punto di vista del quadro economico.

6) Atto/Documento assunto dall'organo competente che approva l'intervento comprensivo di:

- Progetto/i di cui al precedente punto 3) ed i relativi elaborati;
- Progetto/i di cui al precedente punto 5);

- il quadro economico complessivo e il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse a carico dell'Ente attuatore e a carico della Regione.

7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal Sindaco o suo delegato, che attesta che l'area oggetto dei contributi risulta di proprietà del richiedente o in fase di acquisto da parte del Comune/Unione.

8) Nel caso in cui la realizzazione di microarea sia subordinata all'acquisto del terreno occorre allegare:

- l'atto di compromesso di acquisto registrato da cui risultino i dati di acquirente e venditore, i dati catastali del terreno, la classificazione ed il costo pattuito;
- copia del rogito nel caso di acquisto già effettuato, dopo la data di approvazione del presente atto.

4.2. Criteri per la valutazione dei progetti

A seguito dell'invio della documentazione sopra elencata, il Gruppo di lavoro regionale, nominato con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione, provvede alla valutazione tecnico/amministrativa.

Il Gruppo di Lavoro, in sede di valutazione, potrà richiedere approfondimenti, l'invio di documentazione tecnico-amministrativa integrativa o dare prescrizioni a cui l'Ente dovrà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'intervento.

Il Gruppo di Lavoro stila una graduatoria degli interventi ammissibili a contributo sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

I) Numero delle persone interessate dall'intervento di superamento dell'area sosta o dell'insediamento caratterizzato da situazioni di grave degrado, insicurezza, e tensione sociale:

numero persone interessate dall'intervento	punti
Fino a 40	3
Da 41 a 70	6
Oltre 71	9

II) situazioni di grave rischio e pregiudizio per la sicurezza delle persone che vivono nell'area sosta/insediamento e per la comunità, fino a un massimo di **punti 9**, quali:

- a) gravi carenze igienico-sanitarie e/o di minaccia per la tutela della salute pubblica;
- b) situazioni di grave conflittualità sociale e/o di criticità per l'ordine pubblico;

c) sussistenza di barriere architettoniche in presenza di persone a ridotta capacità motoria;

d) aree pubbliche collocate in zone soggette a rischi naturali e/o industriali;

e) aree e insediamenti a carattere temporaneo.

La sussistenza delle situazioni sopra elencate deve essere comprovata da adeguata documentazione quale, a titolo esemplificativo: relazioni delle autorità competenti, ordinanze, documentazione tecnica, ecc... precedenti alla data della presente deliberazione.

III) incidenza della popolazione rom e sinta presente sul territorio di ciascun Comune, rilevata attraverso l'aggiornamento della mappatura degli insediamenti pubblici e privati al 10/11/2015, in rapporto alla popolazione residente (censimento ISTAT 2011):

Incidenza rom-sinti presenti sulla popolazione residente	punti
Da 0,01 a 0,099	2
Da 0,1 a 0,99	4
Oltre 1	6

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla richiesta di contributo del Comune (o dei Comuni in caso di Unione) con la più alta incidenza in termini assoluti di popolazione rom e sinta residente sulla popolazione in generale.

4.3. Deliberazione di ammissione al contributo, assegnazione, concessione ed erogazione delle risorse

La Giunta regionale, sulla base del parere e della graduatoria predisposti dal gruppo di lavoro, con proprio atto:

- ammette al contributo gli interventi fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- assegna le risorse sulla base del costo complessivo dell'intervento desunto dal progetto valutato dal Gruppo di lavoro;
- concede a favore dei beneficiari i contributi assegnati e impegna le relative somme sul bilancio della Regione Emilia-Romagna nel rispetto della normativa contabile vigente;
- definisce le modalità di erogazione del contributo.

L'ammontare del contributo assegnato per ciascun intervento è pari all'80% del costo complessivo dell'intervento ammesso al contributo nel limite di euro 250.000,00 per le spese in conto capitale e di euro 70.000,00 per la spesa corrente.

La Giunta regionale provvede altresì alla concessione a favore dell'Ente attuatore del contributo assegnato ed all'impegno della relativa somma sul Bilancio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa contabile vigente.

La graduatoria rimane aperta e potrà essere finanziata fino ad esaurimento a valere sugli esercizi successivi e nei limiti degli stanziamenti disponibili.

4.4. Ulteriori adempimenti

Comuni e loro Unioni, se ammessi al contributo, dovranno inviare al Servizio Regionale competente:

1) se modificati rispetto a quelli trasmessi in fase di ammissione al contributo, i seguenti documenti:

- titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'intervento;
- cronoprogramma dell'intervento, di cui al precedente punto 4) del paragrafo 4.1.;

2) entro il termine di **120 gg** dalla pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il Programma comunale per l'individuazione delle microaree familiari di cui al precedente punto 2) del paragrafo 4.1, formalmente approvato con le modalità indicate alla deliberazione di Giunta regionale n. 43/2016, pena revoca del finanziamento assegnato;

5. VERIFICHE E CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste potranno essere sottoposte a verifica dal competente Servizio regionale, in attuazione della determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6506/2004.

Il Servizio regionale competente potrà in qualsiasi momento disporre controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto del contributo, il rispetto degli obblighi dell'Ente attuatore e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'Ente stesso.

6. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Alla revoca del contributo regionale assegnato con successivo atto della Giunta regionale di cui al precedente punto 4.3, provvede il Dirigente regionale competente nei seguenti casi:

- 1) mancata approvazione, con le modalità indicate alla DGR n. 43/2016, del Programma comunale per l'individuazione delle microaree familiari;
- 2) mancato avvio dei lavori entro il termine di 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo.

FACSIMILE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

CARTA INTESATA DEL COMUNE/UNIONE DI COMUNI

Alla Regione Emilia-Romagna
 Servizio Politiche per l'Accoglienza
 e l'integrazione sociale
 Viale Aldo Moro 21
 40121 Bologna

Oggetto: **Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e in spesa corrente ai sensi della L.R. n. 11/2015.**

Il Sottoscritto _____

Sindaco o suo delegato, in qualità di²

del Comune di /Unione di Comuni _____

Richiede

l'ammissione al contributo dei seguenti interventi³:

1)

Superamento dell'Area sosta/Insediamento localizzata
 in Via _____ n. _____
 del Comune di _____

oppure

Adeguamento della micro area esistente localizzata
 in Via _____ n. _____
 del Comune di _____

2)

Superamento dell'Area sosta/Insediamento localizzata
 in Via _____ n. _____

2 Indicare la funzione svolta dal richiedente all'interno dell'Ente

3 Per "intervento" ai fini del presente bando, si intendono l'insieme di azioni, finanziate con risorse in conto capitale e/o spesa corrente, volte al superamento di una specifica area sosta o insediamento caratterizzato da grave degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale

del Comune di _____
oppure
Adeguamento della micro area esistente localizzata
in Via _____ n. _____
del Comune di _____

3)
(ripetere)

A tal fine dichiara che:

(Compilare i successivi punti da A) a E) per ogni Intervento
sopra indicato)

A) Per l'attuazione dell'intervento n. _____
_____ sopra indicato⁴ verranno realizzate le
seguenti opere/azioni

a) CONTO CAPITALE

Tipologia	barrare
Acquisto terreno/i da destinare alla creazione di microaree familiari pubbliche	
Realizzazione microaree familiari pubbliche	
Adeguamento microaree familiari pubbliche	
Adeguamento microaree acquisite al patrimonio pubblico e da destinare a nuclei diversi	

b) SPESA CORRENTE

Tipologia	barrare
Azioni di accompagnamento per la transizione abitativa	
Interventi di sostegno sociale/educativo per l'autonomia	
Interventi di sostegno economico all'accesso/gestione della nuova soluzione abitativa	
Interventi di mediazione sociale e dei conflitti	

B) Il Quadro economico complessivo dell'intervento in conto capitale e spesa corrente ammonta a € _____⁵ come di seguito dettagliato:

⁴ Indicare anche denominazione dell'intervento come sopra riportata

⁵ Indicare il totale a)+b) sottoriportato

Quadro economico dell'intervento

a) conto capitale:

Spese relative a:	€
Acquisto terreno/i	
Opere di urbanizzazione primaria	
Allacciamenti e impianti	
Pavimentazioni, recinzioni, parcheggi, superamento barriere architettoniche	
Locali adibiti a servizi	
Spese di progetto e tecniche	
IVA e altri oneri fiscali	
TOTALE a)	

b) spesa corrente:

Spese relative a:	€
Personale effettivamente impiegato nelle azioni/interventi di accompagnamento, sostegno e mediazione	
Contributi per il sostegno al pagamento delle spese di gestione della casa o della microarea familiare	
Interventi di sostegno alla scolarizzazione, alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo	
Altri interventi a supporto dell'autonomia dei nuclei	
TOTALE b)	

TOTALE GENERALE a) + b)	
--------------------------------	--

C) Il Piano finanziario dell'intervento è il seguente:

a) conto capitale:

Fonti finanziarie	€
Contributo richiesto (max 80%)	
Cofinanziamento Comune/Unione	
Altro (qualificare la fonte di finanziamento)	
Totale a)	

b) in spesa corrente:

Fonti finanziarie	€
Contributo richiesto (max 80%)	
Cofinanziamento Comune/Unione	
	<i>di cui valorizzazione</i>
Altro (qualificare la fonte di finanziamento)	
Totale b)	

Piano finanziario totale

Fonti finanziarie	€
Contributo richiesto (max 80%)	
Cofinanziamento Comune/Unione	
	<i>di cui valorizzazione</i>
Altro (qualificare la fonte di finanziamento)	
Totale piano finanziario a) + b)⁶	

⁶ Il totale a) + b) del piano finanziario deve corrispondere al totale del quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto B)

D) L'area oggetto dei contributi risulta:

- Di proprietà del Comune/Unione richiedente;
- In fase di acquisto da parte del Comune/Unione richiedente e che tale area, situata in Via _____ n. _____ del Comune/Unione stesso, verrà destinata a microarea familiare

E) Di impegnarsi ad assicurare la copertura finanziaria della quota non rientrante nel contributo regionale, comprensiva degli eventuali maggiori costi che si verificassero in corso d'opera;

F) Di allegare, sulla base della tipologia di intervento programmato, la seguente documentazione :

1) Programma stralcio di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 11/2015, per il superamento delle aree sosta e l'inclusione di rom e sinti riferito all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

1b) Attestazione dell'avvenuta approvazione del Programma medesimo in sede di Comitato di distretto.

2) Bozza del Programma comunale per l'individuazione delle microaree familiari redatto secondo le indicazioni della direttiva sui "requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 11/15", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 43/2016.

3) Progetto/i per la realizzazione di interventi in conto capitale (Progetto Preliminare o, in alternativa, i livelli di progettazione successiva, redatti ai sensi del Regolamento Appalti di cui al DPR 207/2010 e succ. mod.) contenente i seguenti elaborati:

- relazione illustrativa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
- elaborati Tecnici (Planimetria generale, Piante e sezioni dello stato attuale e di progetto);
- quadro economico che riporta le spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento.

- 4) Cronoprogramma di ciascun intervento.
- 5) Progetto/i relativo agli interventi in spesa corrente contenente:
- descrizione analitica degli interventi di sostegno alla transizione abitativa e all'autonomia dei nuclei, come definiti al punto 2 lett B;
 - relativa tempistica di realizzazione;
 - quadro economico che riporta le spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento.
- 6) Atto/Documento assunto dall'organo competente che approva l'intervento comprensivo di:
- progetto/i di cui al precedente punto 3) ed i relativi elaborati;
 - progetto/i di cui al precedente punto 5);
 - quadro economico complessivo e il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse a carico dell'Ente attuatore e a carico della Regione.
- 7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal Sindaco o suo delegato, che attesta che l'area oggetto dei contributi risulta di proprietà del richiedente o in fase di acquisto da parte del Comune/Unione.
- 8) Nel caso in cui la realizzazione di una microarea sia subordinata all'acquisto del terreno:
- atto di compromesso di acquisto registrato;
 - copia del rogito nel caso di acquisto già effettuato.

(Data) ____ / ____ / ____

(Firma del Sindaco o suo delegato)

-/-

Nominativi e recapiti di riferimento per successive eventuali comunicazioni:

Nome e Cognome _____

in qualità di _____

N. Tel. _____ Email _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
LE 26 GENNAIO 2016, N. 12

**Sostituzione di un consigliere nella Camera di Commercio
di Bologna**

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, per quanto espresso in premessa, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna il signor Mauro Gaddoni nato a Solarolo (RA) il 25 febbraio 1960 per il settore "trasporti e spedizioni" in sostituzione del signor Claudio Poggi Longostrevi;
2. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 1 MARZO 2016, N. 3152

Reg.(UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1787/2015 - Bandi unici regionali per la Misura 10 - Tipi di Operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09, 10.1.10 e la Misura 11 - Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Individuazione dei responsabili di procedimento nei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015, della quale si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

Richiamata la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 2 - approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2015)9759 final del 18 dicembre 2015, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0891537 in data 29 dicembre 2015, della quale si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;

Richiamate altresì:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza